

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

1. Amministrazione precedente

Comune di Roveredo in Piano (PN), Via G. Carducci n. 11 – 33080; punti di contatto Area Finanziaria-Servizi alla Persona

Tel. 0434-388641

Fax. 0434-94207

Indirizzo mail: ragioneria@comune.roveredo.pn.it

PEC: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

sito internet: www.comune.roveredoinpiano.pn.it

2. Procedura di affidamento

L'affidamento avverrà mediante procedura **negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** * con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 63, comma 2 lettera c), e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice).

* dicitura modificata con determinazione n. 313 del 21/07/2017 di rettifica degli errori materiali riscontrati nella precedente determinazione n. 309 del 13/07/2017.

3. Codice identificativo di gara

DENOMINAZIONE	CIG	CPV
Appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del Comune di Roveredo in Piano	7143229B0A	80110000-8

4. Documentazione di gara *

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) D.U.V.R.I.
- 4) Relazione tecnico illustrativa
- 5) Piano economico finanziario indicativo
- 6) Modello Istanza di partecipazione
- 7) Modello di Offerta Economica
- 8) D.G.U.E.

** punto modificato con determinazione n. 313 del 21/07/2017 di rettifica degli errori materiali riscontrati nella precedente determinazione n. 309 del 13/07/2017.*

5. Sopralluogo

Potrà essere effettuato un sopralluogo preliminare sui locali dell'asilo nido nel quale verrà svolto il servizio. Al fine di fissare un appuntamento dovranno inviare una email al seguente indirizzo riccardo.falcon@comune.roveredo.pn.it (alla c.a. Rag. Riccardo Falcon, tel. 0434/388641) non oltre il giorno 19/07/2017. La richiesta deve indicare il nominativo con i dati anagrafici della persona incaricata, i riferimenti telefonici e un indirizzo PEC della ditta. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

La data del sopralluogo verrà comunicata, a mezzo email entro 2 giorni successivi alla P.E.C. di richiesta.

L'effettuazione del sopralluogo non costituisce elemento obbligatorio per la partecipazione al presente appalto.

6. Requisiti di idoneità professionale e motivi di esclusione

Si specifica che sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di gara le fattispecie indicate all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, che si riportano per esteso:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice](#)

civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; *(si vedano le [Linee guida n. 6 dei ANAC](#))*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

7. Soccorso istruttorio

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente, al fine di sanare le irregolarità, dovrà integrare o regolarizzare le dichiarazioni richieste dal Comune di Roveredo in Piano entro 2 giorni dalla comunicazione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (due giorni), il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. Cauzione provvisoria

In sede di presentazione dell'offerta, le ditte partecipanti sono tenute a presentare una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. Il deposito provvisorio dovrà essere di € **2.134,00** (duemilacentotrentaquattro/00), pari cioè al 2% dell'importo a base d'asta (€ 106.700,00) ed avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidataria, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale (art. 93, comma 4 D. Lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta deve essere anche corredata, a pena di esclusione dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. art. 103 del D.lgs. 50/2106, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nel testo della cauzione provvisoria.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

9. Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

La cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto o del risarcimento dei danni derivanti dell'eventuale inadempimento delle obbligazione stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Il Comune di Roveredo in Piano ha diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio oggetto del presente appalto.

La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo la verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente capitolato.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

Resta salva per l'Amministrazione Comunale la possibilità dell'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Per le modalità applicative dell'istituto della cauzione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

10. Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Non è dovuto alcun versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione della medesima Autorità del 2 dicembre 2015.

11. Criterio di aggiudicazione complessivo

L'appalto è aggiudicato, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85,00
Offerta economica	15,00
TOTALE	100,00

L'appalto sarà aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che avrà totalizzato il miglior punteggio ottenuto sommando il punteggio assegnato all'offerta tecnica con quello assegnato all'offerta economica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché l'offerta economica sia ritenuta

congrua e l'offerta tecnica sia ritenuta apprezzabile. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta tecnica ed economica presentata per l'esecuzione del servizio in parola vincolano l'aggiudicatario, secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico nei confronti del Comune di Roveredo in Piano.

12. Criteri di aggiudicazione qualitativi

1) Criterio n. 1 - Organizzazione dell'attività educativa (max punti 20,00)

Il concorrente descriverà il piano organizzativo del personale da impiegare nel progetto educativo, indicando il numero e l'esperienza del coordinatore, degli educatori e di tutto il personale dedicato al servizio educativo. Altresì il concorrente indicherà le eventuali figure professionali messe a disposizione gratuitamente e concretamente per l'attività educativa dei bambini (es. psicologi dell'infanzia, logopedisti, psicomotricista, ecc).

Con riferimento esclusivamente al presente servizio il concorrente dovrà indicare:

- il monte ore di tutte le figure professionali sopra indicate, oltreché la loro formazione/esperienza.
- la gestione delle sostituzioni e le misure volte a garantire la massima stabilità del rapporto educatore/bambino;
- il piano programmato della formazione del personale educativo;
- le modalità di reclutamento dell'eventuale nuovo personale educativo.

Altresì il concorrente indicherà:

- l'organizzazione amministrativa dedicata alla ricezione delle domande di iscrizione, alla creazione della graduatoria ed in genere alle segnalazioni e/o richieste da parte del Comune e/o da parte dei genitori dei bambini;
- il piano della comunicazione che intende attuare per comunicare e coinvolgere i genitori dei bambini sulle attività svolte dall'asilo nido es. opuscoli, campagne mirate, brochures, sito web, portale informatico dedicato ai genitori, ecc.
- il materiale didattico e di consumo che offre gratuitamente per lo svolgimento delle attività educative, distinto tra il materiale per i lattanti e il materiale per gli altri bambini.

2) Criterio n. 2 Progetto pedagogico educativo (max punti 15,00)

Il concorrente dovrà descrivere il progetto pedagogico ed educativo predisposto secondo le indicazioni di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico.

Con riferimento alla sezione dei lattanti e a quella dei bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi, il concorrente dovrà descrivere:

- la programmazione e le metodologie educative adottate nelle fasi di inserimento, ambientamento;
- le attività giornaliere con una descrizione delle proposte ludico ricreative, (gestione dei tempi e degli spazi);
- le indicazioni pedagogiche e organizzative finalizzate all'integrazione dei bambini con disabilità e/o in situazione di disagio e/o svantaggio e/o dei bambini stranieri.

3) Criterio n. 3 Organizzazione del servizio di refezione (max punti 15,00)

Il concorrente descriverà l'organizzazione dedicata al servizio di refezione indicando:

- il numero e la formazione del personale dedicato al servizio di refezione, alla preparazione e somministrazione dei pasti (cuoco, aiuto cuoco, personale dedicato alla ristorazione, ecc.).
- l'organizzazione e le attività operative volte a garantire la massima qualità e sicurezza sugli alimenti, sulla loro tracciabilità e rintracciabilità. Nella fattispecie il concorrente descriverà le modalità di approvvigionamento degli alimenti, i controlli, le procedure che meglio garantiscono la qualità e la sicurezza in tutte le fasi (acquisto, trasporto, stoccaggio, conservazione, ecc.);
- l'organizzazione e le attività operative legate alla sicurezza nella somministrazione degli alimenti ai bambini. Dovranno essere descritte le procedure di prevenzione e quelle che si attivano qualora accadano imprevisti/incidenti.

4) Criterio n. 4 Organizzazione del servizio di pulizia e manutenzione dell'area verde esterna (max punti 15,00)

Il concorrente predisporrà un piano degli interventi giornalieri e periodici previsti per la pulizia dello stabile e per la manutenzione dell'area verde.

Pulizia: il concorrente indicherà le modalità con le quali intende effettuare la pulizia giornaliera e periodica del servizio: i giorni e le fasce di orario del servizio, il numero di addetti, il numero delle ore settimanali e mensili; la gestione degli imprevisti, il sistema di autocontrollo che l'impresa intende adottare per garantire la massima qualità della pulizia.

Verranno premiate le metodologie che prevedono la condivisione con il Comune dei dati relativi al controllo e al risanamento delle eventuali anomalie riscontrate.

Manutenzione Verde: il concorrente indicherà il programma degli interventi di manutenzione del verde (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc), la periodicità, le fasce di orario nelle quali intende svolgere il servizio, il sistema di autocontrollo che l'impresa intende adottare per garantire la massima qualità del servizio.

5) Criterio n. 5 Adeguamento e arredamento dei locali destinati alla sezione dei lattanti – (max punti 10,00)

Così come previsto dall'art. 4 del capitolato tecnico, il concorrente presenterà un progetto di arredamento dei locali da destinare alla sezione lattanti. In particolare il concorrente indicherà l'elenco dell'arredo e di quant'altro necessario per rendere i locali confortevoli e idonei per accogliere i lattanti (indicare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la funzionalità).

Le stanze dovranno essere arredate in modo da favorire l'attività educativa/ricreativa riducendo al minimo il rischio di incidenti. Verrà valutata complessivamente la fruibilità/funzionalità degli spazi in rapporto all'età dei bambini ed alle loro esigenze/necessità.

Il concorrente dovrà presentare un disegno tecnico delle stanze e un rendering dei locali in file formato PDF con dimensione del foglio formato A3.

6) Criterio n. 6 Proposte migliorative – (max punti 10,00)

Saranno valutate le proposte migliorative del servizio ritenute utili, efficaci e vantaggiose, purché:

- siano totalmente gratuite e non comportino alcun costo diretto o indiretto a carico del Comune di Roveredo in Piano e/o degli eventuali utenti destinatari della miglioria;
- non siano già descritte nel capitolato, o già indicate dal concorrente per la valutazione dei criteri sopra elencati.

Metodo di attribuzione del Punteggio al Progetto Tecnico

L'attribuzione del punteggio del progetto tecnico avverrà secondo quanto di seguito indicato.

- 1) ogni membro della Commissione formulerà un giudizio sui criteri qualitativi scegliendolo tra quelli indicati nella successiva tabella A). Si precisa che ad ogni giudizio corrisponde un coefficiente; tale coefficiente sarà il valore attribuito dal Commissario, al criterio in parola;
- 2) si procede con il calcolo della media tra i coefficienti attribuiti dai Commissari, ai sensi del punto 1), determinando per ogni impresa un valore V_{MEDIO} ;
- 3) Si individua la media più alta tra tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2), ovvero il V_{MEDIO} più alto;
- 4) si procede a dividere tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2) per la media individuata nel punto 3), pervenendo così alla determinazione del coefficiente definitivo attribuito dalla Commissione.
- 5) il punteggio attribuito ai criteri qualitativi esaminati sarà pari al prodotto tra il coefficiente definitivo determinato ai sensi del punto 4) ed il punteggio massimo attribuibile al criterio qualitativo esaminato.

TABELLA A
VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Distinto	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,2
Non valutabile	0

Il totale del punteggio attribuito all'offerta tecnica sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti ai criteri suddetti.

13. Criterio di aggiudicazione quantitativo

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata sulla base della percentuale di ribasso offerta dal concorrente da applicarsi alla quota massima di contribuzione a carico dell'Amministrazione Comunale prevista dall'art. 17 del capitolato tecnico

La riduzione in termini quantitativi si applicherà anche sulle rette degli utenti non residenti come chiarito nell'esempio riportato all'articolo 16 del capitolato tecnico.

L'attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente formula matematica. Nel risultato della formula verranno mantenuti tre decimali dopo la virgola.

All'offerta che presenterà il prezzo generale più basso verranno assegnati n. 15 punti. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

Punteggio da attribuire = $(RC/RM) \times 15$

dove RC è il ribasso dell'offerta considerata e RM è il maggior ribasso offerto, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Si ribadisce che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Informativa D. Lgs. 196/2003 "Tutela dei dati personali"

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel presente bando e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to rag. Riccardo Falcon